

Zibaldone 13 - contrasto Vescovo - Capitolo a Treviso

13.1 - conferimento di Benefici, 1417. - 1788. (c. 191. - 193.)
1769. 9. Ott.

(ottavo fascicolo - carta 191.: solo il margine sinistro per le note)

Copia di Lettera scritta dall'Ecc.ma Deputazione ad Pias causas a S. E. Marin Minio Pod.à e Cap.o di Treviso in data del dì 9. 8.bre 1769.¹

Sopra i Documenti prodotti dal Capitolo della Cattedrale di codesta Città essendo divenuto l'Ecc.mo Senato alla Deliberazione che V. S. Ill.ma troverà in copia unita alle pn.ti n.re, ci troviamo egualmente incaricati di ricercare la di Lei conosciuta diligenza, p.chè dopo di averla comunicata nelle forme convenienti alli Deputati della Città, ed alle principali Figure del Cap.lo stesso in continuato Testimonio della Pub.a Protezione ed affetto, ne faccia seguire tanto in codesta Pretoria, quanto nella Capitolare Cancellaria l'esatto Registro onde assicurare in tal modo l'intelligenza della Pub.a volontà, di cui si attende quel costante p.fetto adempimento, che è dovuto, mentre se le raccomandiamo.

Data dalla Deputazione Estrao.e ad Pias Causas 9. Ott. 1769.

Zan'Ant.o da Riva Dep.to Estrao:o ed Agg:to, e Collega

1769. 7. 8.bre in Pregadi

Dall'autentica serie pertanto delle cose rappresentate² d'essumendosi in primo luogo i spreziosi titoli riguardant il Cap.lo della Cattedrale di Treviso, col riputato sentim.to dell'Estrao:a Deputazione determina q.sto Consiglio: che tolta ogni abusiva introduzione debba il Capitolo stesso prestarsi all'esecuzione de' suoi Capitolari Statuti, e d'ora in poi mantenersi nell'esercizio de' suoi originarj Diritti, titoli, e prerogative, eleggendo e conferindo liberamente in ogni Mese dell'anno tanto le Dignità, e Canonicati della sua Chiesa, quanto gli altri Beneficj tutti, che presentemente si trovano affetti alle sue disposizioni con questo però, che debbano sempre osservarsi le forme prescritte dai med.mi Statuti, e dalle sue consuetudini; e che nelle Elezioni della Penitenziaria, della Teologale, e del Canonicato Zanetti, abbiano a continuarsi i metodi rispettivamente in adietro praticati rapporto alla proposta, esame, ed istituzione dei soggetti, onde a ciascuno restino salve le ragioni, che gli appartengono.

Tratta dalla Filza Dec.ti dell'E.ma Deputazione Estrao:a ad Pias Causas.

Pietro Franceschi Seg:o

1763. 10. Sett.

Aloysius Mocenico Dei Gratia Dux Venetiarum etc.³

Nobili et Sapientii Viro Dominico Balbi de suo mandato Pod:ti, et Cap.o Tarvisii.

Fid:i Dilecto salutem, et dilectionis affectum. Essendo divenuto il Sanato sopra le istanze del Capitolo di q.sta Cattedrale colla Deliberazione, che vi si accompagna il copia, trova pure d'incaricare l'attenzione vostra di renderla nota a codesto Mons:r Vescovo, ed al Cap.lo nei modi che si convengono onde assicurarne in tal guisa ancora la sua inviolabile esecuzione.

Dat: in N.ro Ducali Palatio die X. 7.bris ind:e XII. 1763.

Giovanni Colombo Seg:ius

. . .

¹ (a lato, in margine sinistro) 1769. 9. Ottobre. Lettera che accompagna il seguente decreto.

² (come sopra) 1679. 7. 8.bre. che il Capitolo conferisca in ogni Mese le sue Dignità, Canonicati, e Benefizi tutti.

³ (come sopra) 1763. 10. Sett. p. la libertà delle Ozioni.

(- carta 191. tergo)

1763. 10. 7.bre Pregadi.

Uniforme agli antichissimi Statuti della Cattedrale di Treviso non meno che al diritto Canonico riconoscendosi p. le accurate informazioni de' Consultori n.ri in Jure, e degli Avvocati Fiscali della Sig.ria Nostra, che ora si sono intese, il divoto ricorso, che è stato prodotto dal Capitolo di q.lla Cattedrale, onde essere conservato nel giusto possesso di ottare alle Prebende vacanti, senza, che vi deroghi con disposizioni la Curia Romana⁴.

Resta statuito, che le Prebende Canonicali di Trev.o che vacheranno, in seguito abbino ad essere soggette all'ottazione di quei Canonici, e che non abbia in conseguenza ad ammettersi alcuna Bolla, e Breve Pontificio, che disponesse in contrario.

Dovrà pertanto il Savio del Consiglio destinato alla Revisione de' Brevi ritener quelli, che non fossero conformi alla presente Deliberatione, ed aver cura, che sia inviolabilmente eseguita etc.

Tratta dal Registro Ducali corrente nell'Offizio del Coad:or Ord:o Pret:o esistente di Treviso li 12. 7.bre 1763.

Sebastian Pedrini Caod.r Ord.o Pret.o

An. 1772. 25. Ag.o.

Ill.mo Sig: Sig: Col.mo⁵

Sul ricorso di cotesta Città, e del Capitolo della sua Cattedrale è devenuto l'Ecc.mo Senato al Decreto 8. corrente, che in copia autentica le trasmettiamo, rapporto alle future disposizioni del Benefizio Parrocchiale di S. Agnese prima indebitamente detenuto dalla soppressa Canonica Lateranense di Santi Quaranta.

Si darà pertanto V. S. Ill.ma il merito di comunicarlo nelle solite forme ai Deputati della Città stessa, a Mons.r Vescovo, alle Dignità del Capitolo, e al Parroco altresì di Sant'Agnese, fecendone seguire i dovuti registri tanto nella Cancellaria Pretoria, quanto nell'Ecclesiastiche, e ce le raccomandiamo.

Data dalla Deput.e Est.a Agg.ta al Collegio de' Dieci Savj S.a le Decime in Rialto li 25. Agosto 1772.

Zan Ant.o Da Riva Dep.o Ag.to, e Colg.i

1772. 8. Agosto in Pregadi.⁶

Fondato sopra antichissimi legali diritti riconosciuti p. gli accurati esami prestati dalla Conferenza della Deputazione Straordinaria ad Pias Causas, ed Aggiunto sopra Monasterj, il divoto ricorso prodotto unitamente alla Città di Treviso dal Capitolo di quella Cattedrale p. rientrare nel libro possesso del Benefizio Parrocchiale di Sant'Agnese prima indebitamente detenuto dalla Soppressa Canonica Lateranense di Santi Quaranta; questo Consiglio delibera sul fondamento delle cose esposte dalla virtù della Conferenza, che al sunominato Capitolo sia permesso nei casi delle future vacanze di poter disporre liberamente del predetto Benefizio, salvo però sempre in tutte le sue parti il Costituto annotato dal Capitolo med.mo li 23. Maggio decorso al Magistrato sopra Monasteri, col q.le si dichiara, che restano preservati da qualunque immaginabile pretesa i Beni del Monastero Soppresso, e viene ratifi- . . .

(ottavo fascicolo - carta 192.)

ratificata l'assegnazione, e separazione 1769 di quelli spettanti al Benefizio medesimo.

Tratta dalla Filza Decreti esistentenell'Ecc.ma Deput.e Estrao.a ad Pias Causas.

. . .

Pietro Franceschi Seg:o.

⁴ (a lato, in margine sinistro) 1763. 10. Sett. p. le ozioni.

⁵ (come sopra) Lettera 1772. 25. Ag.o p. la Chiesa di S. Agnese restituita al Cap.lo col seguente Decreto.

⁶ (come sopra) 1772. 8. Ag.o Restituisce al Cap.lo la Chiesa di S. Agnese.

1769. 9. Agosto.

Ill.mo Sig.r Sig.r Col.mo⁷

Nella massima spiegata dall'Ecc.mo Senato in più Deliberazioni, e specialmente nell'ultima 5. Agosto corr:te di voler mantenere li Corpi Capitolari suoi Sudditi nel libro e quieto esercizio di quel Diritto, che loro appartiene p. l'Elezioni de' loro Benefizi, deve la Deputaz:e Estrao:a ricercare altresì l'appoggio di V. S. Ill.ma p. l'adempimento della Pubblica volontà. A questo fine Ella chiamerà a se li Deputati della Città, e le principali figure del Capitolo della Cattedrale, e partecipando ai medesimi le intenzioni del Governo diretto da veri principj di giustizia, di Pub:o Bene, e della più affettuosa protezione li ecciterà a trasmettere senza ritardo col mezzo del Nunzio, o d'altra Persona a q.sta parte li docum:ti, e li metodi dell'Elezioni, che correvano p.ma dell'anno 1447. tanto nelle Dignità e Canonicati, quanto negli altri Benefizj della Cattedrale, aggiungendo l'ordine, e la variazione, che dopo quel tempo fosse stata introdotta.

Dal di Lei zelante impegno tutto confidiamo esattamente adempito, e le auguriamo ogni perfetto contento.

Data dalla Deputaz.e Estrao:a Aggiunta al Coll.o de' X.ci Savj sopra le X.me in Rialto li 9. Agosto 1769.

Zan Ant.o da Riva Dep.o Estrao:io Agg.to, e Coll.i.

Die p.ma Martii 1647: et fuit sub die 27: Februarii 1646.⁸

Ill.mus D.nus Petrus Diedo Hon.dus Advoc:r Co.is auditis partibus infrascriptis, Vid:t D.no Matheo Peretti Interv:te, et nomine Rev:di D.ni Georgii de Georgiis cum assistentia Rev:mi D.ni Mathaei Bembin Canonici Tarvisii pro Juribus R.mi Capituli Civitatis Tarv.ii, nec non Excellentis D.ni Bonifacii Roverii Nuntii ipsius Civitatis cum ejus Advocatis, Vid:t Viro Nob: D.no Theodoro Balbi, et Exc:te D.no Jo: Fran.co Businelli, petente confirmationem Praecepti de renuntiando impetratis factis R.do D.no Eginio Benedicto in Litteris Ill.mi D.ni Advoc:ris Angeli Michaelis diei 9. Julii 1646:, pluribus suis juribus ex una; et ex altera Excell:te D.no Zaccaria Pontino Advocato, et nomine suprad:i Rev:di D.ni Eginii de Benedicti simul cum Exc:te D.no Vaiente Vaienti, dicente petita minime fieri debere; immo supradictum praeceptum revocari, pluribus suis juribus etc.

Dominatio ejus Ill.ma, omnibus bene intellectis, matureque consideratis, idem Praeceptum confirmavit; salvis quibuscunque juribus partium coram Ser:mo Principe; Mandans sic adnotari debere, ita refferente Dardaneo Famulo Off:ii.

Ex notatorio p.mo existente in Archivio Scripturarum veter.s Off:ii Advoc:riae Co.is extracta hac die 4.a Martii 1758.

Joannes Petrus Delfino Advoc:riae Not:ius

. . .

(carta 192, tergo)

27.a Februarj 1417.⁹

Thomas Mocenigo Dei g.tia Dux Venetiarum etc.

Nobili et Sapienti Viro Petro Zacharia Civitatis Tar. Pot.ati et Capitan.o fideli dilecto salutem et dilectionis affecum.

Deliberavimus q. Deo propitio oratores n.r ad sumum Pontificem assessuri ad iter se parent in edomada proxima. Unde volentes q. prelaturijs et aliis dignitatib.s vacantibus in Venetiis et aliis locis nobis subiectis conferendis p. summum Pontificem debite de personis ydoneis et sufficientib.s provideantur stridari fecimus in n.ro Consilio Rogator.m, quod quicunque voluerit se scribi facere ad Praelaturas et Beneficia Vacantia in Venetiis et aliis locis n.ris . . .

⁷ (a lato, in margine sinistro) 1769. 9. Ag.o Eccitamento al Capitolo di produrre al Principe li titoli del suo Diritto di Conferire i Benefizi etc.

⁸ ome sopra) 1647. 7. Feb. Pro Collat. Prebende de Dolsono Quinti, contra formam Testamenti Fundatoris in Rom.a Cur. impetratam.

⁹ (come sopra) 1417. 27. Febr. Qui Prelaturas petunt, in Senatu probentur, et Summo Pontifici commendentur.

debeat fecisse se scribi ad n.ram Cancellariam s.dum usum usque ad dies octo proximos; vid.t p. totam diem Dominicam quae erit sexta futuri mensis Martii ut possit fieri de eis proba in n.ris Consciliis rogator.m et suplicari summo Pontifice pro eis qui videbunt.r digni et utiles pro praelaturis et beneficiis suprascriptis.

Quo circha fidelitati vestre scribimus et mandamus q.d de tali deliberatione n.ra debeatis dare notitiam subditis et fidelib.s n.ris Tarvisinis et Tarvisii districtus. sic q.d omnes qui se volunt scribi facere ad aliquod de predictis q.d vacaret in Tarvisio et Tarvisii districtu possint venire ad tempus debitum ad faciendum se scribi.

Datum in n.ro Ducali Palatio die 27. Mensis Februarj Ind.e XI. 1417.

Ab extra (*in margine*): Sp. et Eg: Viro D. Pot.ati et Cap.o Tarvisii.

Sp: et Sp: Vir.¹⁰

Cum ex forma rerum indicatar.m in Ecc:mo Collegio in contradictorio Juditio inter R:m Episcopum istius Civitatis ex una, et RR:dos Canonicos istius Cattedralis ex alia, sequito anno 1654. dicti RR:di Canonici habeant liberam gubernationem ejusdem Ecclesiae, et jus instituendi, destituendi, atq. formandi processus in casibus in quibus non ingeritur pena afflictiva, et sequuntur absque presentia ejusdem R.mi E.pi, et fuerit nobis expositum quod per Cancellarium ejusdem Reverendissimi Episcopi modo formetur processus in quodam facto iniuriar.m et attentator.m occurso in Sacristia dictae Cathedralis seu extra ipsam, in d:a Eccl.ia, inter RR:dos Baptistellum, et Miatum Praebendatos, et cum hoc non sit admittendum in spretum rerum judicatar.m, et in praejudicium iurisdictionis Capituli dictor.m RR:dorum Canonico.m.

Ideo V. R. Sp. ut mandato n.ro praecipi, et committi faciat praedicto Cancellario, q.d sub poena Ducator.m 500: Ars: nostro app: desistere debeat a formatione dicti processus, nec super illud nil innovet, nec innovari permittat, sed relinquat, ut praedicti RR:di Cannonici possint formari facere, et continuare formationem dicti processus juxta tenorem rerum judicatar.m; et sic exequatur, et exequi faciat et bene valleat etc. et si quid habeat in contrarium rescribat.

Sebastianus Superantio Ad. Co.is

Venet. 5. 7.bris 1689.

1769. 23. Ott.¹¹

Aloysius Mocenico Dei gratia Dux Venetiarum etc.

Nob. et Sap. Viro Marino Minio de suo mandato Pot.ati, et Capit.o Tarvisii, Fideli dilecto salutem, et dilectionis affectum.

A togliere l'abuso corso per innavertenza de' Revisori nel licenziamento di Bolle conferenti Benefizj, Curati, e Residenziali nel Dominio N.ro, e contro le Pub.e Leggi dipendenti da esserne temporarie riserve non accettate da espressi Pub.i assensi, stabilisce il Senato, che d'ora innanzi non siano ammesse in . . .

(*ottavo fascicolo - carta 193.*)

tutti li casi di Vacanza Bolle di Collazione dei detti Benefizj qualor derivino dall'indicate riserve o regole, e tanto più quanto che agli ordinarj Collatori appartiene la Collazion dei md.mi nelle forme Canoniche; salvi i requisiti voluti dalle Fondazioni, ed a senso delle Leggi N.re med.me, quanto all'exequatur, ed al successivo temporale possesso. Perchè però nella esecuzione, ed ossevanza di tale massima non succedino alterazioni, s'incarica il zelo vostro di render noto a cotesto Prelato Diocesano, e ad ogni altro, che in cotesta Giurisdizione tenesse facultà di Ordinario Collatore, di esercitare il Diritto proprio, . . .

¹⁰ (*a lato, in margine sinistro*) 5. 7.bris 1689. Litterae Eccell. Advocat. pro execut. judicii Eccell. Coll. 1654. quoad Processus formandos.

V. Supra pag. 174. t.o.

¹¹ (*come sopra*) Lettera Ducale 23. 7.bris 1769; notifica il Decreto % Sett. p.o p.o che Abolisce le Riserve e Regole di Cancellaria.

rilasciando le rispettive Bolle di provista p. i Benefizj, che vacassero in avvenire senza veruna notizia in Curia; certo essendo il Senato di aver a riconoscere in ciò quel sentimento di suddita zelante conformazione alle deliberazioni N.re, che è dovuta egualm. che da ogni altro suddito dalla esemplarità de Collatori med.mi.

Datae in N.ro Ducali Palatio die 23. 7.bris Ind.e 3. 1769.

- Giacomo Zuccato Sec.o

1768. 26. Gen.

Aloysius Mocenico Dei g.tia Dux Venetiar.m etc.¹²

Nob. et Sap.s Viris Marino Minio de suo mandato Pot.i et Cap.o Tarvisii, et Successoribus, Fid:is Dil:is salutem et dilet.is affectum.

Sopra il ricorso di cot.a fedelissima Città, e Capitolo de' Canonici della sua Cattedrale p. la vacanza del Canonicato d:o di S.a Maria Piccola, e dietro la scorta dei titoli originarj da essi prodotti, e veduti anco da Consultori N.ri in Jure, la Deput.e Estrao:a ad pias causas ha esibiti i propri riflessi, aggiungendo alla materia q.lle rischiarazioni di fatto, e di Pub.e massime, che sono sufficienti alla necessaria definizione.

Desumendo quindi il Senato il diritto chiaro, che deriva al Capitolo dal tenore delle fondazioni delle tre accennate Prebende, ore costituenti la dote del Canonicato vacante, ed insieme le Rappr.ze legittime in lui trasfuse, e inestinguibili dei Pii fondatori, non meno che gli abusi corsi nelle passate elezioni, giusto si riconosce di esaudire le in.ze; e però dovrà il Cap.lo stesso così nella presente vacanza, come in qualunque altra di pari qualità, liberamente disporre dei Benefizj, che per titolo di gius Patronato, Statuto, o leggi di fondaz.e debbono da esso conferirsi, salvi p. altro i metodi voluti dai suoi statuti, e dai Decreti di q.sto Consiglio.¹³

Lodevole in fine la direzione del Co: Franc:o d'Onigo p. il Memoriale p.ntato intorno alle Bolle ottenute in Roma dal sud:o Canonicato, dovranno le med.me essere trattenute, e riposte nella Filza delle Carte ritenute.

Tale Pub.a Deliberaz:e la farete nota con sensi aggiustati ai Provved:ri ed Anziani di Cot.a Città, ed al Cap.lo della Cattedrale, facendola registrare tanto nella v.ra Cancell.a quanto nell'Archivio Capitolare p. la sua esecuzione in tutti i tempi

Data in N.ro Ducali Palatio die 26. Januarj Ind.e 2.da 1788. M. V.

Bernardo Gislanzoni Sg.io.

¹² (*a lato, in margine sinistro*) 26. Ian.i 1768. M. V. Restituisce al Capitolo libera la Collazione del Can.to di S. M.a Piccola, e degli altri suoi Benefizj.

¹³ (*come sopra*) Nota: il Decreto 1769. 7. 8.bre prescrive ut infra "Anche li nocivi ritardi, e li casi di Patte nelle elezioni, che appartengono a' Capitoli, e ad altri Corpi Ecclesiastici, meritando il dovuto compenso, trova perciò la Pub.a Autorità di prescrivere, che qualora dentro il periodo di mesi due, computato dal giorno della vacanza, non sia fatta la elezione, ovvero, non siano decise le Patte. s'intenda devoluta per quella volta tanto all'Ordinario Diocesano, o in Sede Vacante al Vicario Capitolare; così di volta in volta, senza pregiudizio però delli naturali titoli competenti ai Corpi elettori nelle altre elezioni etc." . . .

(*continua la nota precedente: in parte occupa anche il margine inferiore*) Esprimesi poi nel Decreto istesso la Massima Pubblica, che ha dato dato (*sic*) impulso a segnarlo, cioè poco sopra si dice "come poi Sommamente importa di assicurar per quanto è possibile nell'avvenire, che l'elezioni non ricadano negli stessi abusi di esterne ingerenze, perciò addottandosi il sentimento degli estraord.i Deputati, fermamente si stabilisce - ommissis -". Anche li nocivi ritardi etc. come sopra